

*Bollo assolto virtualmente
ai sensi del DM 17/6/2014.*

*Autorizzazione Agenzia
delle Entrate di Trieste
n. 410481/1993*

Convenzione Quadro
tra
l'Università degli Studi di Trieste
e

l'Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

l'Università degli Studi di Trieste, in prosieguo denominata “Università”, con sede legale in Piazzale Europa, 1 - 34127 Trieste, Codice Fiscale 80013890324, in persona del Rettore e legale rappresentante *pro tempore*, Prof. Roberto Di Lenarda, nato a Udine (UD), il 17 giugno 1965, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2021

e

l'Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, in prosieguo denominato anche “Ordine”, con sede legale in Corso Italia, 13 – Trieste, in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*, Dott. Cristiano Degano, nato a Trieste il 24 luglio 1954, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Ordine, il quale interviene non in proprio ma in qualità di rappresentante legale, autorizzato alla stipula del presente atto con delibera del Consiglio regionale dell'Ordine dei Giornalisti del Friuli Venezia Giulia del 16 dicembre 2021,

di seguito anche indicati “Parti”,

premesso che

- l'Università di Trieste ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- l'Ordine ha competenza in materia di formazione e aggiornamento professionale relativamente agli iscritti, giusto il disposto del DPR 7 agosto 2012, n.137;
- in ordine all'ampilissimo spettro delle conoscenze che vengono richieste attualmente agli operatori della comunicazione, ai fini dell'aggiornamento in oggetto appare prioritario ricorrere alle competenze veicolate in via istituzionale dalle istituzioni universitarie;
- per il conseguimento delle proprie finalità, sia l'Università che l'Ordine possono avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante convenzioni, contratti e accordi;
- in data 11 febbraio 2016 Università e Ordine avevano stipulato una Convenzione quadro di durata triennale venuta a scadere nel febbraio del 2019,

convengono e stipulano quanto di seguito.

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nei processi di formazione e aggiornamento degli operatori della comunicazione e degli studenti universitari attraverso iniziative da svolgersi di concerto, in particolare mediante lo scambio di docenza da attuarsi in primo luogo presso le sedi dell'Università.

Articolo 2 – Obiettivi e progetti

In particolare, le Parti si impegnano a:

- incentivare l'attività di tipo seminariale svolta da professionisti incaricati dall'Ordine finalizzata all'illustrazione di aspetti significativi del mondo della comunicazione e della professione giornalistica, nonché alla trasmissione di specifiche competenze professionali in materia; con la medesima finalità le Parti potranno altresì individuare corsi di insegnamento integrativi da conferire

con bandi di selezione ai sensi della normativa vigente in materia di didattica universitaria, di cui verrà garantita adeguata pubblicità presso i professionisti dell'Ordine;

- promuovere a beneficio degli studenti universitari visite ad aziende editoriali e della comunicazione a scopo didattico;

- promuovere l'organizzazione di periodi di tirocinio di formazione ed orientamento presso aziende editoriali e della comunicazione, riservati agli studenti e laureandi iscritti ai curricula di ambito comunicativo attivati presso l'Università, mediante la stipula di apposite convenzioni con le aziende ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 e del regolamento attuativo di cui al decreto 25 marzo 1998, n. 142 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Per i tirocini di formazione ed orientamento destinati a laureati si applica la vigente normativa della regione in cui si svolgono.

- favorire l'aggiornamento continuo dei giornalisti facilitando, nel rispetto della vigente normativa in materia di didattica universitaria, la frequenza dei detti professionisti ai corsi universitari che saranno concordemente individuati come più significativi a tal fine, e assicurando la relativa attestazione secondo le modalità richieste dall'Ordine. Nel rispetto di quanto sancito dalla normativa vigente, ed in particolare dell'art. 14, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240, sarà anche possibile, sulla base di specifici progetti, il riconoscimento di crediti formativi sulla base delle competenze dimostrate da ciascuno e nei limiti stabiliti dall'ordinamento didattico del corso di studio, in attuazione e nel rispetto di quanto pattuito nella presente convenzione.

- concordare ulteriori aree e forme di possibile collaborazione, quali l'organizzazione di convegni ed iniziative editoriali, ivi compresa la produzione di strumenti didattici anche multimediali, utili alla formazione professionale degli studenti dell'Università e/o degli iscritti all'Ordine.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili all'articolo precedente.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti o altre iniziative

in ordine ad attività di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale dell'Ateneo;
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curricolari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria.

Nell'ambito delle attività sopracitate l'utilizzo di aule o spazi dell'Ateneo da parte dell'Ordine potrà avvenire secondo quanto previsto dalla normativa di Ateneo.

Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Trieste, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità e alle "Direttive per la costituzione e la partecipazione a strutture esterne all'Università degli Studi di Trieste".

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà

determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 10 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Per l'Università il Referente è la Prof.ssa Patrizia De Luca, Delegato del Rettore per l'Area specifica Comunicazione e *Brand Strategy*.

Per l'Ordine il Referente è la dott.ssa Daniela Mosetti, coordinatrice dei corsi di formazione dell'Ordine dei Giornalisti – Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra entro trenta giorni con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con quella dell'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4 è tenuto a comunicare eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di recesso dalla Convenzione.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata con e nell'ambito della presente Convenzione Quadro. La violazione della presente disposizione costituisce giusta causa di

recesso dalla Convenzione.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'Ordine non assume obbligazioni per conto dell'Università né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università.

L'Università non si assume le obbligazioni dell'Ordine né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Ordine.

È esclusa ogni garanzia dell'Università per le obbligazioni contratte dall'Ordine; è parimenti esclusa ogni garanzia dell'Ordine per le obbligazioni contratte dall'Università.

Articolo 8 – Codici etici e di comportamento

Le Parti si impegnano a far osservare ai propri ausiliari, dipendenti, e/o collaboratori le norme, le regole, le procedure ed i principi, per quanto applicabili, contenuti nei rispettivi codici etici e codici di comportamento.

Articolo 9 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce le coperture assicurative di legge contro il rischio degli infortuni del proprio personale e l'Università garantisce altresì tali coperture per gli studenti/laureandi/specializzandi/dottorandi impegnati nello svolgimento delle attività concordate ai sensi e nel quadro della presente Convenzione, anche presso i locali dell'Ordine.

Ciascuna Parte garantisce, inoltre, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 10 – Proprietà intellettuale dei risultati

Con riguardo alla produzione degli strumenti didattici di cui all'art. 2, i docenti, ed eventualmente, secondo la normativa vigente, l'Università, qualora si tratti di docenti ad essa afferenti, rimarranno titolari dei diritti ad essi relativi, autorizzando le Parti a servirsene per le proprie esigenze di formazione interna, senza che debba venir corrisposto alcun onere aggiuntivo rispetto a quello eventualmente concordato per lo svolgimento dell'attività didattica.

In ogni caso, ed in particolare relativamente ad eventuali iniziative editoriali, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascuna Parte e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

La collaborazione di cui alla presente Convenzione non conferisce alle Parti alcun diritto di usare per scopi pubblicitari, o per qualsiasi altra attività promozionale, alcun nome, marchio, o altra designazione dell'altra Parte (incluse abbreviazioni) senza l'espresso consenso scritto.

Articolo 11 – Trattamento dei dati personali

Le Parti si danno atto che gli eventuali trattamenti di dati personali che saranno effettuati nell'ambito delle attività conseguenti alla presente Convenzione verranno effettuati da ciascuna Parte in qualità di titolare autonomo del trattamento per quanto di propria competenza e si impegnano altresì reciprocamente a trattare i dati personali, con supporto analogico o digitale, nel rispetto dei principi generali in tema di protezione dei dati personali, di ogni obbligo previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (di seguito "GDPR"), dal D. Lgs 196/2003 "Codice privacy", modificato dal D. Lgs 101/2018 e s.m.i. e dalla disciplina in materia, nonché ai provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, qualora applicabili.

Ciascuna Parte riconosce ed accetta che i dati personali relativi alle persone fisiche che compaiono nel presente Convenzione in rappresentanza delle Parti sono trattati esclusivamente ai fini della conclusione della presente Convenzione e della esecuzione del rapporto giuridico che ne discende conformemente alle informative rese ai sensi dell'art. 13 del GDPR, che ciascuna parte si impegna sin da ora a portare a loro conoscenza nell'ambito delle proprie procedure interne.

Ciascuna Parte rende disponibili le informative per tali categorie di interessati, unitamente ai loro eventuali aggiornamenti, nella sezione "*privacy*" del proprio sito *web*.

Articolo 12 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi triennali, con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 13 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Trieste.

Articolo 14 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti

obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

Per l'Università l'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 17/6/2014.

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Date e luoghi delle firme digitali

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti –

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

-sottoscritto digitalmente -

-sottoscritto digitalmente-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 13 della presente Convenzione.

Il Rettore dell'Università degli Studi di Trieste

Il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti –

Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

-sottoscritto digitalmente-

-sottoscritto digitalmente-

Documento sottoscritto con firma digitale, in difetto di contestualità spazio/temporale, e successivamente archiviato a far data dalla ricezione da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi degli artt. 1326 e 1335 c.c. Per la forma contrattuale si richiamano gli artt. 2702 e 2704 c.c. e l'art. 21 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82.